



**COMUNE DI SAN VENANZO**  
**UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE**  
P.zza Roma, 22 – 05010 San Venanzo (Tr)  
Tel. 075-875123 Fax 075-875407  
e-mail [vigili@comune.sanvenanzo.tr.it](mailto:vigili@comune.sanvenanzo.tr.it)

Prot. 2928

San Venanzo (Tr), li 19.6.2017

ORDINANZA N. 21/17

**Oggetto: misure preventive contro il rischio di incendi boschivi.**

### **IL SINDACO**

Recependo l'orientamento dei sindaci dell'area sud-ovest dell'orvietano in relazione alle attuali condizioni metereologiche di assenza piogge ed in relazione al potenziale rischio di incendi boschivi, ritiene necessario ribadire alcune norme di comportamento attraverso un'apposita ordinanza sindacale a titolo cautelativo;

### **PERTANTO**

E' fatto divieto di accensione fuochi ad una distanza inferiore di metri 50 da superfici boscate, siepi o sterpaglie;

E' fatto divieto di accendere fuochi in giornate ventose;

E' fatto obbligo di ripulire dalla vegetazione una fascia di almeno metri 5 intorno alla zona di accensione fuoco;

E' fatto obbligo di bruciare in piccoli mucchi e di sorvegliare il fuoco;

Ritenuto dover disporre, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, l'adozione di misure precauzionali atte ad impedire il verificarsi di incendi nel territorio comunale;

Vista la L. 21.11.2000 n. 353;

Visti gli art. 54 e 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Vista la L.R. Umbria n. 28 del 19.11.2001;

### **RENDE NOTO**

Ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L. 21.11.2000 n. 353, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, sono vietate tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio, ed ai sensi dell'art. 24 comma 1, della L.R. 19.11.2001 n. 28 è vietato fino al 30.9.2017, salvo revoca della presente ordinanza, accendere i fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, disperdere mozziconi e fiammiferi accessi lungo le strade, nei boschi, in una fascia limitrofa a questi ultimi di larghezza pari a 50 mt.

In caso di infrazione a tale divieti, si applicano rispettivamente, le sanzioni amministrative di cui all'art. 10 comma 6 della L.R. 21.11.2000 n. 353 e all'art. 48, comma 20 della L.R. 19.11.2001 n. 28;

### **ORDINA**

1) Allo scopo di impedire che nei terreni adiacenti le zone boschive si propaghino incendi, tutti i proprietari dei terreni prossimi ai boschi, dai covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile, di assumere tutte le azioni atte a prevenire ogni tipo di incendio;

2) I proprietari ed affittuari dei terreni coltivati a cereali hanno l'obbligo di circoscrivere l'intero fondo, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e completamente scevra di stoppie, larga non

meno di 4 mt;

3) Eguale obbligo incombe ai proprietari ed affittuari di terreni incolti e tenuti a pascolo, non appena per l'inoltrarsi della stagione, le erbe e gli sterpi, ivi naturalmente crescenti si vanno seccando;

4) Divieto di bruciare le stoppie fino al 30.9.2017 salvo diversa disposizione da parte della Regione Umbria;

Fermo restando le disposizioni previste da norme speciali vigenti in materia, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 7-*bis* del D.Lgs. 267/2000.

I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per la loro negligenza o per l'inosservanza della presente ordinanza, salvo sempre le altre comminatorie previste dalle vigenti leggi.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza e della esecuzione della presente ordinanza.

**IL SINDACO**  
*(Marsilio Marinelli)*